

REGOLAMENTO (CE) N. 139/96 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

che modifica i regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94 relativamente al documento uniforme di vigilanza comunitaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, e il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da taluni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽²⁾, hanno stabilito un documento comune di vigilanza da rilasciare nell'ambito delle misure comunitarie di vigilanza preventiva; che il modello di tale documento, identico per i due regolamenti, figura rispettivamente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94;

considerando che è opportuno, ai fini di una buona gestione amministrativa e nell'interesse degli operatori comunitari, allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del succitato documento di vigilanza ai formulari di licenze d'importazione di cui ai regolamenti (CE) n. 3168/94⁽³⁾, (CE) n. 3169/94⁽⁴⁾ e (CE) n. 1150/95⁽⁵⁾ della Commissione, e alla raccomandazione n. 3118/94/CECA della Commissione⁽⁶⁾ nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza;

considerando che, nel regime attuale, la domanda di documento di vigilanza deve essere presentata mediante un documento specifico, che funge altresì da documento di vigilanza una volta completato e autenticato dalle autorità nazionali competenti; che al fine di semplificare le formalità che devono essere espletate dagli importatori, non vi è più motivo di esigere che la domanda di documento di vigilanza sia redatta su un formulario comunitario previsto allo scopo; che è necessario, tuttavia, precisare le indicazioni che devono figurare nella domanda di documento di vigilanza;

considerando che è opportuno prevedere un regime transitorio, con scadenza il 31 dicembre 1996, per i documenti di vigilanza comunitari già stampati e rilasciati dagli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 53.

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(3) GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1627/95 (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 8).

(4) GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

(5) GU n. L 116 del 23. 5. 1995, pag. 3.

(6) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 6. Raccomandazione modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 393/95/CECA (GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 23).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai testi seguenti:

*1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Questo documento è emesso gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di telecopiatore e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e il suo numero di registrazione IVA, qualora sia soggetto ad IVA;

b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di telecopiatore);

c) la designazione delle merci, recante quanto segue:

- denominazione commerciale;
- codice NC;
- origine e provenienza;

d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, all'occorrenza, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);